

## **È legge il decreto “sblocca cantieri” (interventi strutturali in zone sismiche e distanze fra fabbricati)**

È stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17.6.'19, la l. n. 55 del 14.6.'19, di conversione del d.l. n. 32 del 18.4.'19, cosiddetto “sblocca cantieri”.

Al di là della previsione relativa agli “edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate”, di cui ci occupiamo in altra parte di questo notiziario, il provvedimento – per quanto di nostro interesse – interviene, in particolare, sugli interventi strutturali in zone sismiche e in materia di distanze tra edifici. Sotto quest'ultimo profilo, per un verso, dispone che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo”. Per altro verso, stabilisce che i commi 2 e 3, art. 9, d.m. 1444/1968 debbano interpretarsi nel senso che i limiti ivi previsti circa la distanza tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli siano da riferirsi esclusivamente alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi (zone C di espansione).

Quanto agli interventi strutturali in zone sismiche, ai fini di prevedere, a seconda della loro importanza, procedure edilizie differenziate, ne vengono individuati tre tipi: “rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”; di “minore rilevanza”; “privi di rilevanza”. Vengono considerati “rilevanti” gli interventi di “adeguamento o miglioramento sismico” effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2; “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche”; gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico. Appartengono agli interventi di “minore rilevanza” le opere di “adeguamento o miglioramento sismico” in zone a rischio sismico inferiore a quelle più sopra citate; “le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” e le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non siano di particolare complessità strutturale. Vengono definiti “privi di rilevanza” gli interventi che, “per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”. Per questi ultimi tipi di interventi, così come per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti classificati di minor rilevanza, è stabilito, tra l'altro, che il certificato di collaudo statico sia sostituito “dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

Al Ministero delle infrastrutture spetterà il compito di dettagliare meglio la materia con apposite linee guida. Specifiche norme in tema di contributi e di ricostruzione (con riguardo, per la Regione Molise e l'area Etnea, anche alle maggioranze necessarie per deliberare, in ambito condominiale, gli interventi di recupero degli edifici interessati, così come già avvenuto in precedenza, ad esempio, per il terremoto del 2009 in Abruzzo) vengono previste, infine, per gli immobili colpiti negli ultimi anni da eventi sismici.

da *Confedilizia notizie*, luglio '19

*Confedilizia notizie* è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.